



**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**  
Presso il Ministero della Giustizia



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	1282
Data di Arrivo		Data di Partenza	17/02/2011
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
e_mail	
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8				
			3	2011	AS	sb

**Oggetto:** Martello Forestale: dimensioni e modalità di rilascio.

Egr.gi colleghe/ghi,

come risaputo le operazioni di martellata sono connesse all'esercizio della selvicoltura e consistono nella segnatura delle piante che dovranno essere tagliate contestualmente alla redazione di un verbale di assegno che rappresenta pure il progetto selvicolturale di taglio.

Le accresciute funzioni sociali del bosco, ribadite e consolidate dall'evolversi del quadro legislativo che ha conferito ai territori coperti da foreste e da boschi anche il vincolo paesaggistico, ha connotato tali operazioni tecniche come attività professionale ovvero esorbitante rispetto alla mera tutela tecnico economica a fini meramente produttivistici o di polizia forestale. Ne consegue che tali operazioni costituiscono attività professionale di natura riservata ovvero esercitabile solo da professionisti abilitati.

Dall'esame delle competenze della categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, come enumerate all'art. 2 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3, emerge chiaramente che il Dottore Agronomo ed il Dottore Forestale ha ampia e peculiare competenza in materia boschiva – forestale sotto diversi profili.

In particolare dall'esame obiettivo e comparato delle diverse competenze annoverate in detto art. 2, sotto diverse voci, si può individuare una competenza di natura generale che abbraccia ogni attività professionale incidente in materia silvo-forestale, contenuta nella **lettera c** (“...Lo studio, progettazione, la direzione e la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti i rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci e attrezzature connesse, la conservazione della natura, alla tutela del paesaggio e all'assestamento forestale...”)

Ed infatti la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarificare, con orientamento ormai consolidato, che nel panorama delle professioni che hanno competenze nel campo agrario, i soli Dottori Agronomi e Dottori Forestali annoverano al competenza in materia forestale la quale, pertanto, in assenza di equivalenti competenze di altri ordinamenti professionali, **va ritenuta di natura esclusiva**. In tal senso, infatti, si è espresso il TAR Lazio sia con sentenza della sezione I, 2.11.1994 n. 1674, con sentenza 7413 del 10.03.2004.



**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**  
Presso il Ministero della Giustizia



Ora, alla luce dell' espresso riconoscimento da parte della giurisprudenza, e tenuto conto anche dell'insegnamento del Consiglio di Stato (parere Sezioni II 29 gennaio 1997 in cui si legge: "...l'istituzione di tali Albi opera, quindi un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di **"privativa"** per lo svolgimento delle attività tipizzate. Da ciò discende allora che il discrimine tra attività libera e attività riservata agli iscritti non può che essere rinvenuto **nella disciplina degli stessi Albi professionali...**"); nonché di quanto espressamente previsto dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 al II comma dell'art. 2 ("..Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività **attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione...**"), si può ribadire che la categoria dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali vanta tra le proprie competenze una competenza in materia boschivo – forestale di natura **esclusiva**, tutelata rispetto all'abusivo esercizio, sia nei confronti di altre professioni che non annoverano tale competenza tra le proprie, sia nei confronti di soggetti non iscritti in Albi od Elenchi che rivendicano non meglio precisate esperienze e competenze in materia.

L'unica eccezione prevista dall'Ordinamento concerne i Dottori agronomi ed i Dottori Forestali dipendenti dallo Stato o di altra Pubblica Amministrazione che non necessitano di iscrizione all'Albo qualora esercitino la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della Pubblica Amministrazione.

La progettazione di un piano di taglio, in quanto elemento della più complessa ed esaustiva attività di pianificazione ed assestamento, è riconducibile anche alla competenza degli Agronomi e Forestali juniores iscritti alla sezione B dell'Albo – settore agronomo e forestale, in quanto abilitati alla **progettazione di elementi dei sistemi** agricoli, agroalimentari zootecnici, **forestali** ed ambientali, nonché alla collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi agricoli, agroalimentari zootecnici, **forestali** ed ambientali siccome indicato dall'art 11 comma 2 DPR 328/2001.

Per esercitare tale attività professionale questo Consiglio nazionale ha emanato il 15 dicembre 2006 la circolare (prot. 4150/2006) che forniva agli Ordini Provinciali le seguenti linee guida per uniformare il rilascio dei martelli in tutto il territorio nazionale.

- a) Il martello avrà forma circolare con le seguenti dimensioni:
  - Diametro 3,5 cm
  - Altezza delle scritte 1,0 cm
- b) L'impronta del martello riporterà:
  - La sigla della provincia dell'ordine di appartenenza
  - Il numero di iscrizione all'albo ( ovvero lo stesso numero del timbro
  - La sezione di iscrizione ( A o B da mettere accanto al numero di iscrizione)
- c) Ogni ordine dovrà tenere un registro dei martelli forestali rilasciati
- d) I dottori agronomi e dottori forestali possessori del martello dovranno comunicare ai servizi forestali delle regioni e delle province autonome in cui esercitano o intendono esercitare la professione, gli estremi del proprio martello forestale.

In seguito veniva rilevato come tali impostazioni avrebbero potuto contrastare con regolamenti locali laddove le amministrazioni regionali o provinciali avessero già provveduto a normare autonomamente l'uso del martello rilasciando esse stesse il martello ai professionisti interni od esterni che fossero all'amministrazione.



**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**  
Presso il Ministero della Giustizia

3

Al riguardo questo Consiglio nella considerazione che scopo precipuo del martello forestale rimane quello di individuare univocamente il professionista responsabile delle operazioni di martellata a prescindere dai contenuti del martello, ribadisce la validità delle linee guida già enunciate nel 2006 fatti salvi eventuali regolamenti prodotti dalle amministrazioni regionali a cui il professionista dovrà attenersi nell'esercitare la professione nei territori ad esse sottoposti.

In tali casi tuttavia spetterà agli Ordini Provinciali, nell'ambito dei compiti di vigilanza ad essi attribuiti dalla legge professionale, verificare presso le amministrazioni la corretta assegnazione dei martelli a soggetti che ne abbiano i requisiti di legge ed adottare le eventuali iniziative per far cessare o sanzionare i relativi abusi.

Distinti saluti

F.to Il Coordinatore del  
Dip. ordinamento e deontologia professionale  
Dott. For. Giancarlo Quaglia

F.to Il Presidente  
Dott. Agr. Andrea Sisti